

INPS

DETERMINAZIONE n. 51 del

9 GEN. 2020

**OGGETTO:** Ricorso in appello innanzi alla Corte d'Appello di Milano, R.G. 725/2019 proposto dall' Avv. [REDACTED] per l'annullamento della sentenza 1243/2019 del Tribunale di Milano di reiezione del ricorso proposto dal medesimo professionista per l'annullamento della procedura di interpello per gli incarichi di coordinamento generale e territoriale dell'Area legale e l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico di coordinatore metropolitano legale di Milano.  
Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

#### IL PRESIDENTE

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il D.P.R. del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

**Visto** il ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Milano, R.G. 2367/2019 con il quale l'Avv. [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'Amministrazione per l'annullamento della procedura di interpello per gli incarichi di coordinamento generale e territoriale dell'Area legale e l'annullamento e/o

disapplicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico di coordinatore metropolitano legale di Milano;

**Vista** la sentenza n. 1243 del 22 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso del citato professionista;

**Visto** il ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Milano notificato dall'Avv. [REDACTED] per la riforma della sentenza di cui sopra;

**Tenuto conto** della necessità di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano al fine di difendere, anche in secondo grado, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione;

**Rilevato che** sussistono ragioni di opportunità di affidare l'incarico di difesa dell'Istituto ad avvocati del libero foro atteso che il ricorso in questione afferisce alla procedura di interpello per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento dell'Area legale relativamente alla quale tutti i legali si trovano in una posizione di conflitto d'interessi;

**Vista** la nota prot. n. 27028 del 18/12/2019 con la quale il Coordinatore generale legale ed il Coordinatore centrale del Settore Personale hanno rilevato di concerto che: *"Al riguardo, si conferma la declinatoria per le ragioni già esposte nella precedente nota n. 7781 del 9 aprile 2019 alla quale si rinvia. Infatti, tutti i legali sono direttamente o indirettamente interessati alla procedura di interpello ed ai relativi esiti, trovandosi quindi in conflitto di interessi, anche solo potenziale. In particolare, si evidenzia l'opportunità e la necessità che la difesa sia affidata al medesimo professionista che ha già curato la difesa dell'Istituto nel giudizio di primo grado, trattandosi delle stesse questioni già trattate. E ciò anche ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni che contempla specificamente l'ipotesi di consequenzialità e complementarietà a analogia con altri incarichi già conferiti"*.

**Visti** gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida ANAC n. 12/2018;

**Visto** l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS - adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 - che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

**Preso atto** che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto

1, lett. b) del citato Regolamento relativa ad *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione"*;

**Visto** l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga *"tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo" "osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi"*, sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della *"consequenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti"*;

**Preso atto** della *"rosa"* proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale nella materia sottesa al ricorso in oggetto;

**Atteso che** nell'ambito della suddetta *"rosa"*, è individuato quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police, coerentemente a quanto suggerito in termini di opportunità e di necessità dalla stessa Avvocatura interna nella prefata anche tenuto conto della consistente esperienza e del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum*, degli incarichi allo stesso già attribuiti di rappresentare l'Amministrazione in analoghe controversie nonché del fatto che lo stesso è professore ordinario nella materia oggetto del giudizio in esame;

**Tenuto conto**, infatti, che al Prof. Avv. Police sono stati conferiti gli incarichi di patrocinio dell'Ente in precedenti vertenze instaurate dagli avvocati dell'INPS in materia di attribuzione di incarichi di coordinamento generale e territoriale dell'Area legale;

**Viste**, in particolare, le determinazioni n. 155 del 5 dicembre 2018 e n. 182 del 27 dicembre 2018, n. 4 e 5 del 28 marzo 2019, 30 e 31 del 9 maggio 2019 e n. 96 del 2 agosto 2019 con le quali al Prof. Avv. Aristide Police, è stata affidata la difesa tecnica nel cui ambito ha già elaborato la linea difensiva in giudizi aventi analogo oggetto, tra i quali il giudizio di primo grado afferente la causa in oggetto, conclusosi in senso nettamente favorevole all'Istituto;

**Vista** la nota prot. n. 40911 del 19/12/2019 con la quale, il Prof. Avv. Aristide Police, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

**Preso atto** che il professionista in parola, con nota prot. n. 40910 del 19/12/2019, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano indicato in oggetto, può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 8.000 (ottomila/00) oltre spese generali e aliquote di legge;

**Tenuto conto** che l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rubricato "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense", nonostante l'elevato grado di complessità delle questioni sottese ed in osservanza di quanto previsto per la determinazione del compenso dal vigente art. 9 del Regolamento interno disciplinante il conferimento degli incarichi legali;

**Preso atto**, altresì, che il suddetto legale, con la medesima nota, ha chiesto la corresponsione di un acconto del 50% oltre accessori di legge e spese generali al 15%, al termine della fase introduttiva così come prescritto dall'art. 9, comma 3 del Regolamento in esame (ai sensi del quale: *la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale*);

**Rilevato** che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "Spese legali diverse" - Voce 02 del bilancio preventivo per il 2019, nel quale sussiste la necessaria capienza;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale;

## **DETERMINA**

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS al Prof. avv. Aristide Police del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrenti poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Milano, sito alla Piazzetta M. Bossi n. 3 nel giudizio instaurato dall'Avv. [REDACTED] per l'annullamento della sentenza 1243/2019 del Tribunale di Milano di reiezione del ricorso proposto dal medesimo professionista per l'annullamento della procedura di interpello per gli incarichi di coordinamento generale e territoriale dell'Area legale e l'annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico di coordinatore metropolitano legale di Milano.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale